ALLEGATO A) AL N. 2.580 DI RACCOLTA

STATUTO

"Associazione materna Santa Maria Goretti"

COSTITUZIONE - SEDE - IDENTITA' E FINALITA' DELLA SCUOLA

Art. 1 E' costituita in Via Piave 2/A, frazione di Pizzoletta, nel Comune di Villafranca di Verona, l'Associazione per la gestione della Scuola Materna di Pizzoletta denominata "ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SANTA MARIA GORETTI".

L'Associazione è regolamentata da nr. 33 articoli e dall'art. 14 e seguenti del c.c. L'associazione ha durata illimitata, è senza scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

SCOPI sloos insuro ilp noo erarodalioo .

Art. 2 Scopo dell'Associazione è quello di gestire in forma autonoma e democratica la Scuola Materna e di educare i bambini della zona e non, favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 "La Scuola Cattolica oggi, in Italia".

La scuola è associata alla "FISM" Federazione Italiana Scuo-

Art. 3 Saranno ammessi alla Scuola Materna tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge; essi non potranno rimanervi oltre l'inizio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, per legge, all'istruzione primaria, salvo casi particolari, concertati con le competenti autorità scolastiche.

La scuola accoglie i bambini d'ambo i sessi con precedenza per i bambini residenti nel Comune di Villafranca di Verona. Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il PROGETTO EDUCATIVO della FISM Verona.

- Art. 4 Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti, mentre per quelli non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in materia ed in vigore; possono, altresì, essere accolti i bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della Direzione, e su conforme parere medico, e quelli per i quali si oppongono norme sanitarie. Nella Scuola, per qualsiasi ragione è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.
- Art. 5 La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalla legge.

SOCI

Art. 6 Fanno parte dell'Associazione i genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna e in regola con i versamenti



della retta.

Tutti i soci hanno diritto a: arras sanas sanas enoissiocea.

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; ANGERE ALIBE VATHAMIA E VATETURGI - RESE - EMOTEUTITEGO
- candidarsi per ricoprire le cariche associative tramite votazione segreta, ogni componente può esprimere di due preferenze;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi: arengemeloper & encisarocasa i

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto dell'Associazione;
- pagare la retta mensile con le modalità e nei termini de la la fissati dal Consiglio Direttivo.

Il ritardo nel pagamento della retta sospende i diritti sopra descritti, sino alla regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 7 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio il/i cui figlio/i non siano più iscritti alla Scuola Materna salvo il caso in cui faccia parte del Consiglio Direttivo, la sua carica dura 4 anni ed è rieleggibile.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo o per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso de l'accomin cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazio-
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai para la regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli orga- la la dagli ni sociali.
- Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere il rimborso delle rette versate e non hanno alcun titolo sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

Art. 8 L'associazione ha come patrimonio proprio:

• Un fondo di dotazione costituito da un deposito di

- € 20.000,00 (ventimila/00) di cui una parte pari a € 000 10.000,00 (Euro diecimila/00) destinata a costituire il 10.000,00 patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano un rapporto con 1'associazione;
- eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti de soggetti pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Dello di san pale de san persone eventuali de san pers

RISORSE ECONOMICHE

- Art. 9 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
 - rette mensili degli associati; isisdlish ssidsseali či .iza
 - contributi e donazioni dei soci, privati o imprese;
 - contributi dallo Stato, di enti ed istituzioni pubbli-
 - contributi di organismi internazionali;
 - rimborsi derivati da convenzioni; 18 320 lls siscell slowed

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

BILANCIO COMPNEVAS ANIMON INSTALLACE

Art. 10 Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Del bilancio viene data pubblica affissione nella bacheca
dell'Associazione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione
che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale
di solidarietà sociale, salvo il caso in cui la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI UTILI

Art. 11 L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività istituzionale direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

tare la rapplantità della delegneri Olorit Lico di inte

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Revisore Contabile.

ASSEMBLEA

Art. 13 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.



Tutti i soci in regola con il pagamento delle rette hanno di- 03 ritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straor- 000 di dinaria. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci tramite apposita delega: non è ammessa più di una dele- 00 ga.

Art. 14 L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano, posta ordinaria, elettronica, telegramma, mail o pec almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere sede, data, ora e l'ordine del giorno da trattare, la data della prima e seconda convocazione, la quale non può essere fissata non prima del giorno successivo.

Art. 15 L'Assemblea delibera:

- il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il gara e rendiconto finanziario;
- gli indirizzi e direttive generali dell'Associazio- eso ne a norma di questo Statuto e delle finalità della socia Scuola fissate all'art. 2;
- le nomine, di sua competenza, dei componenti il Consiglio Direttivo; tra questi due eletti tra i membri del vecchio Consiglio e nr. 2 (due) scelti tra gli associati. Tali nomine avvengono per votazione segreta.

 Ogni componente potrà esprimere un numero di preferenze doppia rispetto al numero di membri da eleggere.

 Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza l'eventuale anzianità in carica quale membro nel Consiglio Direttivo, eventualmente anzianità anagrafica;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore Unico; reparata la Castrada
 - •l'approvazione dei regolamenti che non siano mera-
 - •tutto quanto ad essa demandato per legge e statuto.

Art. 16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza, dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri elettivi dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede inoltre a nominare il Segretario dell'Assemblea.

In caso di votazioni il Presidente nomina due scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. I verbali saranno portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

Art. 17 Le deliberazioni dell'Assemblea, per tutte le mate-

rie, sono prese a maggioranza dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità gli am-

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associa- zione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aven- ti diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo e/o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci aventi diritto. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti e da membri di diritto; sono membri eletti:
- n.ro quattro, di cui due scelti tra le persone componenti l'Assemblea e, quindi, essere eletti tra i genitori, e due del vecchio Consiglio; tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze amministrative.

In ogni caso, sono membri di diritto: 11813 118 019090 01 01810001

- un rappresentante nominato dal Comune di Villafranca di Verona, se questo occorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Pizzoletta di Villafranca di Verona nella carica di Vice-presidente;
- la coordinatrice della scuola con diritto di voto, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.

 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo forniranno il loro servizio a titolo gratuito.
- Art. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro componenti del comitato.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il quadriennio viene a mancare per qualsiasi causa uno dei componenti elettivi, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede al-



la sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio. In caso di impossibilità di sostituire i membri che vengono a mancare, sarà cura del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea per la nomina dei componenti mancanti. Nel caso venisse a mancare un componente di diritto sarà dovere dell'Ente di riferimento effettuare altra nomina.

Art. 21 I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive di la possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è presidente dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente dal Vice Presidente e in assenza, dal componente più anziano.

Art. 23 Spetta al Consiglio Direttivo: 100 al mont logico el mara estado estado

- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario- tesoriere;
- compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- provvedere alla gestione amministrativa;
- stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- deliberare i regolamenti interni meramente attuativi;
- deliberare le nomine del personale (dirigenti, insegnante, di servizio) e stipulare contratti di lavoro;
- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- regolare in genere gli affari che interessano la Scuo-caso impo mi la;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo FISM.

Art. 24 E' in facoltà di ogni componente del Consiglio Direttivo visitare la scuola e assaggiare i pranzi a sorpresa.

PRESIDENTE - CHARGE CONTRACTOR CONTRACTOR

- la rappresentanza della scuola e stare in giudizio permolisori feb l'Associazione;
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea; les lineaponco cartenp communa le
- curare l'esecuzione delle delibere; serio origina per eredifab el
- nominare il personale stipulando il relativo contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio;
- stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibe-
- garantire l'applicazione del progetto educativo FISM;
- prendere in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità, chiedendone la ratifica quanto prima

al comitato.noixaul ersloper (sb onlyshight is only pixsalbuosris

• In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spet- esparato e tano al Vice- Presidente.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 26 Spetta al Segretario Tesoriere: 3 Liscinevo el edini OE .daA

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Di-
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- controllare la contabilità; peleb su o elsionizono METT slieb esneb
- verificare i pagamenti unitamente al Presidente ed e- said ottora mettere i mandati di pagamento;
- monitorare l'andamento economico-finanziario dell'Associazione;
- tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto cor-

TITOLO III PERSONALE

Art. 27. Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale della scuola, sono stabiliti dal CCNL FISM e da regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente della prassi di buona gestione indicate dalla FISM.

Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle
leggi vigenti.

Art. 28. Coordinatrice. Sup olds a loso, it office sines ovisiania

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n. 31 del 18/3/2003 e successive integrazioni e dal documento FISM "Scuole dell'infanzia FISM, appartenenza e promozione" del marzo 2004 e dalle sue integrazioni e modificazioni.

Art. 32 to scioglimento dell'Associaz VI OLOTIT essera delibe

CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

VIGILANZA MORE ALLE ALBEMVENING WIREPART ALLEGE

Art. 29 E' facoltà della FISM di Verona nella persona del suo Presidente Provinciale di poter intervenire o su richiesta del Parroco o del Presidente della scuola, o direttamente dalla FISM stessa, qualora si creino gravi situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa FISM, anche sciogliendo il Consiglio Direttivo. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale FISM o da terza persona designata dal Consiglio Direttivo FISM, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e



straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento de e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

PROBIVIRI

Art. 30 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, da nominarsi, in caso di necessità, uno da ciascuna delle parti in controversie e il terzo, con funzioni di presidente, sarà il Presidente della FISM provinciale o un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

CONTROLLO CONTABILE

- Art. 31 In adempimento alla legge o, indipendentemente dalle previsioni di legge, l'Assemblea potrà nominare un Revisore di loco, anche esterno, che fornirà il suo servizio a titolo gratuito.
- Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze conomico contabili.
- Il Revisore Unico dura in carica 4 anni, ed è rieleggibile.

 Nel caso venisse a mancare il Revisore Unico, per qualsiasi causa l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione.
- Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
- Il Revisore Unico parteciperà, alle riunioni del Consiglio del Propinto Direttivo senza diritto di voto, e solo quando nell'ordine del giorno si discuterà dei bilanci. L'attività del Revisore del Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio.
- Il Revisore Unico non può essere contemporaneamente membro consiglio Direttivo.

SOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dell'Assemblea con voto favorevole di almeno ¾ degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione e/o ente non commerciale con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità possibilmente insediate sul territorio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to: Faccioli Mirko

" Giampaolo Mondardini notaio L.S.



Dichiaro io sottoscritto dottor Giampaolo Mondardini, Notaio, che la presente copia, scritta su fogli uno, con allegato, è conforme all'originale nei miei atti.

Verona, 11 (undici) gennaio 2019 (duemiladiciannove)

